

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 342 del 19 marzo 2013

Sanità. Approvazione schema tipo di contratto di lavoro dei direttori di unità operativa complessa della dirigenza medica e veterinaria. Articolo 11, comma 2 della L.R. 29 giugno 2012, n. 23. Sostituzione del paragrafo 5 dell'Allegato A) alla D.G.R. n. 2621 del 18 dicembre 2012.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva, secondo quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, della L.R. 29 giugno 2012, n. 23, uno schema tipo di contratto di lavoro riguardante i dirigenti medici e veterinari responsabili di struttura complessa delle aziende ULSS, dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto e dell'ARPAV, nel quale si individuano i criteri per la valutazione di fine incarico degli stessi dirigenti. Si dispone inoltre la sostituzione del paragrafo 5 dell'Allegato A) alla D.G.R. n. 2621 del 18 dicembre 2012, in attuazione dell'art. 1, comma 18, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'articolo 11 della L.R. 29 giugno 2012, n. 23 ad oggetto: "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio sanitario regionale 2012-2016", all'articolo 11 "Conferimento incarichi e valutazione dei dirigenti apicali di unità operative complesse" recita:

"1. Il direttore generale delle aziende ULSS, ospedaliere, ospedaliero-integrate e dell'Istituto oncologico veneto (IOV) procede al conferimento degli incarichi di dirigenti apicali di unità operativa complesse rendendo pubbliche le motivazioni professionali ed evidenziando qualità e meriti del soggetto al quale viene conferito l'incarico.

2. La Giunta regionale provvede, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla formulazione di uno schema-tipo di contratto di lavoro che, nel rispetto della vigente normativa, individua i seguenti criteri ai quali è obbligatorio far riferimento per la valutazione di fine incarico dei dirigenti apicali di unità operativa complesse: a) quantità e qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali concordati preventivamente in sede di discussione del budget; b) valorizzazione dei collaboratori; c) soddisfazione degli utenti; d) strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse.

3. L'esito positivo della valutazione di cui al comma 2 determina la conferma dell'incarico.

Al fine di dare applicazione alla predetta disposizione legislativa, gli uffici che fanno capo all'Assessorato regionale alla Sanità hanno predisposto uno schema tipo di contratto individuale di lavoro per l'espletamento degli incarichi di struttura complessa della dirigenza medica e veterinaria presso le aziende ULSS, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, l'Istituto Oncologico Veneto (IOV) e l'ARPAV.

Si precisa che lo schema tipo deve ritenersi applicabile anche all'ARPAV in forza dell'articolo 2, comma 2 bis, della L.R. 32/1996, introdotto dall'articolo 19 della L.R. 29 giugno 2012 n. 23, che, ferme restando le competenze in materia ambientale regolate dalla vigente legislazione nazionale e regionale, attribuisce alla Giunta Regionale le funzioni di programmazione, indirizzo, controllo e coordinamento nei confronti dell'ARPAV per quanto riguarda gli aspetti economici, finanziari e amministrativi, in conformità alle vigenti disposizioni previste per le Aziende ULSS ed Ospedaliere e per l'IRCCS IOV, con specifico riferimento all'attuazione del Piano Socio Sanitario Regionale.

Il predetto schema contrattuale è conforme alle disposizioni del codice civile, nonché alle norme legislative e contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro ed, in particolare, a quelle relative alla verifica e valutazione dei dirigenti responsabili di struttura complessa di cui agli artt. 25 e segg. del CCNL della dirigenza medica e veterinaria, stipulato il 3.11.2005.

Lo stesso schema contrattuale, in particolare, individua i criteri previsti dal sopra riportato articolo 11, comma 2, della L.R. 23/2012 tra quelli ai quali il Collegio tecnico (organismo al quale, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, compete la verifica e valutazione delle attività professionali di tutti i dirigenti) deve far riferimento per la valutazione di fine incarico dei

dirigenti apicali di unità operativa complessa.

Si evidenzia, inoltre, che l'articolo 3, comma 8, dello schema contrattuale prevede che, ai sensi dell'art.1, comma 18 del D.L. 13 agosto 2011 n.138, convertito con modificazioni con legge 14 settembre 2011, n.148 e alle condizioni ivi previste, l'Azienda possa disporre, prima della scadenza dell'incarico ricoperto, l'assegnazione ad altro incarico tra quelli ricompresi nell'art. 27 comma 1, lett. a), b) e c) del CCNL. 8 giugno 2000. E' altresì stabilito, in adesione al disposto legislativo, che, in tal caso, il Dirigente conservi, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione dell'esistenza della compatibilità finanziaria negli appositi fondi contrattuali.

Al riguardo, si sottolinea che l'anzidetta clausola è stata inserita alla luce del parere in materia fornito dall'ARAN con nota prot. n. 2393 del 6 marzo 2013, a seguito di specifico quesito formulato dai competenti uffici regionali. In tale nota si afferma, tra l'altro, che il citato articolo 1, comma 18, del D.L. n.138/2011 trova applicazione anche nei confronti degli enti e aziende del SSN e che lo stesso ha determinato la disapplicazione dell'articolo 39, comma 8, del CCNL della dirigenza medica e veterinaria del SSN, stipulato l'8 giugno 2000, che prevedeva specifiche clausole di salvaguardia a favore dei dirigenti nell'ipotesi di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto.

In conseguenza dell'apposizione della predetta clausola contrattuale si rende necessario sopprimere il disposto del paragrafo 5, primo e secondo periodo, dell'Allegato A) alla D.G.R. n. 2621 del 18 dicembre 2012, che recita: "In sede di rinnovo degli incarichi di struttura complessa e di struttura semplice, nei contratti individuali dovrà essere fatto esplicito richiamo alle previsioni di cui all'art. 39, comma 8 dei CCNL della dirigenza medica e veterinaria e SPTA stipulati l'8.6.2000 che disciplinano le modalità di attribuzione di un diverso incarico nell'ipotesi di ristrutturazione aziendale. Per ristrutturazione aziendale deve intendersi quella derivante da disposizioni normative nazionali e regionali relativa alla programmazione del SSSR".

I periodi di cui si dispone la soppressione dovranno essere sostituiti dal seguente: "In sede di rinnovo degli incarichi di struttura complessa e di struttura semplice, nei contratti individuali dovrà essere fatto esplicito richiamo alle previsioni dell'art. 1, comma 18, del D.L. 13 agosto 2011 n.138, convertito con modificazioni con legge 14 settembre 2011, n.148, che disciplina le modalità di passaggio del personale avente qualifica dirigenziale ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto previsto dalla normativa o dal contratto".

Le aziende ULSS, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, l'Istituto Oncologico Veneto (IOV) e l'ARPAV, nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e regionali e dei Contratti collettivi nazionali di lavoro, potranno integrare le previsioni del contratto tipo approvato con la presente deliberazione in relazione alle loro esigenze organizzative e gestionali ed ai conseguenti obiettivi assegnati a singoli direttori di struttura complessa.

Si ritiene, pertanto, di proporre l'approvazione dell'anzidetto schema tipo di contratto individuale per l'espletamento degli incarichi di struttura complessa della dirigenza medica e veterinaria (**Allegato A**).

Si precisa che l'anzidetto schema tipo dovrà essere utilizzato anche per il contratto individuale per l'espletamento degli incarichi di struttura complessa dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, con i necessari adattamenti in rapporto alle diverse procedure di conferimento di tali incarichi previste dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

Si dà atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- . UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- . VISTO l'articolo 11 della L.R. 29 giugno 2012, n. 23;
- . VISTO l'art.1, comma 18, del D.L. 13 agosto 2011 n.138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n.148;
- . VISTO l'articolo 2, comma 2 *bis*, della L.R. 32/1996, introdotto dall'articolo 19 della L.R. 29 giugno 2012 n. 23;
- . VISTA la nota dell'ARAN prot. n. 2393 del 6 marzo 2013;
- . VISTO il paragrafo 5 dell' Allegato A) alla D.G.R. n. 2621 del 18 dicembre 2012;

- . VISTO l'articolo 27 comma 1, lett. a), b) e c) del CCNL della dirigenza medica e veterinaria stipulato l'8 giugno 2000;
- . VISTI gli articoli 25 e segg. del C.C.N.L. della dirigenza medica e veterinaria, stipulato il 3 novembre 2005;
- . SENTITE le OO.SS. della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa.

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di approvare lo schema tipo di contratto individuale di lavoro (**Allegato A**) per l'espletamento degli incarichi di struttura complessa della dirigenza medica e veterinaria presso le aziende ULSS, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, l'Istituto Oncologico Veneto (IOV) e l'ARPAV;
3. di stabilire che le aziende ULSS, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, l'Istituto Oncologico Veneto (IOV) e l'ARPAV, nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e regionali e dei Contratti collettivi nazionali di lavoro, possano integrare, in relazione alle loro esigenze organizzative e gestionali ed ai conseguenti obiettivi assegnati a singoli direttori di struttura complessa, le previsioni del contratto tipo di cui al precedente punto 2;
4. di stabilire che l'anzidetto schema tipo dovrà essere utilizzato anche per il contratto individuale per l'espletamento degli incarichi di struttura complessa dei dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, con i necessari adattamenti in rapporto alle diverse procedure di conferimento di tali incarichi previste dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali;
5. di sopprimere, per le ragioni indicate nelle premesse, il disposto del paragrafo 5, primo e secondo periodo, dell'Allegato A) alla D.G.R. n. 2621 del 18 dicembre 2012;
6. di sostituire il disposto del paragrafo 5, primo e secondo periodo, dell'Allegato A) alla D.G.R. n. 2621 del 18 dicembre 2012 con il seguente: "In sede di rinnovo degli incarichi di struttura complessa e di struttura semplice, nei contratti individuali dovrà essere fatto esplicito richiamo alle previsioni dell'art.1, comma 18, del D.L. 13 agosto 2011 n.138, convertito con modificazioni con legge 14 settembre 2011, n.148, che disciplina le modalità di passaggio del personale avente qualifica dirigenziale ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto previsto dalla normativa o dal contratto";
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel bollettino ufficiale della regione.